

## Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020:

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto delle decisioni del Consiglio federale del 16 marzo 2020 con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);

considerati l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incertezza sugli sviluppi futuri della stessa;

considerato che, a dipendenza della disponibilità di medicinali e vaccini adatti e delle misure adottate dagli altri Paesi, permane il rischio concreto e imminente di un nuovo peggioramento della situazione sanitaria con conseguenze negative sulla popolazione, sulle strutture sanitarie e sull'economia cantonale;

considerata la necessità di continuare a disporre di un'organizzazione che permetta di rispondere in tempi rapidi a qualsiasi evoluzione dell'emergenza sanitaria;

preso atto dell'impatto dell'epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus e di sostenere la popolazione e l'economia;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);


d'intesa con il Medico cantonale:

**risolve:**


1. Lo stato di necessità sull'intero territorio cantonale è prorogato fino al 30 giugno 2020. Lo SMCC è autorizzato a convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell'intervento (art. 22 cpv. 1 lett. a LProtPop).
2. Le organizzazioni di protezione civile limitano la chiamata in servizio, ai sensi dell'art 20 LPCi, al personale non impiegato presso strutture sanitarie e/o sociosanitarie.
3. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
4. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
5. Comunicazione a:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
  - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
  - Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
  - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
  - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)

## PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri